

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 8421 Anno 2018**

**Presidente: SAVANI PIERO**

**Relatore: MACRI' UBALDA**

**Data Udiienza: 12/01/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da Di Tondo Nicola Benedetto, nato a Brindisi il 25.8.1977, avverso l'ordinanza in data 7.4.2017 del Tribunale di Brindisi, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri; letta la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese a favore dello Stato

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza in data 7.4.2017, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Brindisi ha rigettato il ricorso in opposizione proposto in data 4.3.2016 nell'interesse di Di Tondo Nicola Benedetto ed ha confermato la sua precedente ordinanza in data 18.2.2016. Ha premesso che la Corte di cassazione con sentenza n. 55129/2016 aveva riqualificato come opposizione il ricorso proposto in data 4.3.2016 dalla difesa del Di Tondo avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione in data 18.2.2016 con ritrasmissione degli atti al Tribunale.

Ha ricostruito la vicenda nei termini che seguono: a) con ordinanza del 18.2.2016 aveva provveduto sulla richiesta formulata in data 22.12.2015 nell'interesse del Di Tondo avente ad oggetto la revoca della sentenza emessa nei suoi confronti in data 23.5.2014, irrevocabile il 21.6.2014, relativa a più delitti di cui all'art. 10-ter d. Lgs. 74/2000, nonché la revoca dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione con cui era stata disposta la confisca di alcuni beni, a

seguito dell'entrata in vigore del d. Lgs. 158/2015, il cui art. 8 aveva modificato l'art. 10-ter del d. Lgs. 74/2000, innalzando la soglia di punibilità ad € 250.000,00 per ciascun periodo d'imposta e sulla richiesta formulata in data 15.12.2015 dall'Ufficio competente al recupero delle spese di giustizia; b) in particolare, aveva deciso la revoca della sentenza penale di condanna perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato, il che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p., aveva determinato anche la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali, tra cui le spese processuali e di sequestro, donde il rigetto dell'istanza del competente Ufficio; c) invece, quanto alla confisca, siccome vi era stata l'acquisizione del bene a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato, la successiva invalidazione della norma incriminatrice per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, escludeva, a suo avviso, l'applicazione dell'art. 673 c.p.p.; d) con ricorso per cassazione proposto in data 4.3.2016, il Di Tondo aveva impugnato l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione in data 12.3.2015, lamentando la violazione degli art. 2 e 322-ter c.p. nonché del d. Lgs. 158/2015, deducendo come unico motivo di censura l'erroneità della mancata restituzione dei beni confiscati sul presupposto della natura di misura di sicurezza della confisca per equivalente operata in relazione al profitto dei reati tributari ex art. 1, comma 143, L. 244/2007, laddove si trattava di una misura sanzionatoria; e) la Corte di cassazione aveva qualificato tale ricorso come opposizione; f) con riferimento specifico alla confisca, la relativa ordinanza non era stata tempestivamente impugnata ed aveva avuto esecuzione perché l'autovettura AUDI targata CA649RM era stata venduta in data 3.7.2015 e per le somme sul conto corrente era stata eseguita la comunicazione ad Equitalia in data 29.5.2015; g) sebbene l'ordinanza avesse qualificato la confisca delle somme di denaro come "per equivalente", in realtà la giurisprudenza aveva chiarito che si trattava di confisca "diretta" ed in considerazione della natura del bene non richiedeva la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto dell'ablazione ed il reato; h) nei reati tributari, il profitto poteva ritenersi costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e poteva consistere anche in un risparmio di spesa come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario; i) vi era continuità normativa tra l'art. 1, comma 143, L. 244/2007 e l'art. 12-bis d. Lgs. 74/2000, sicché la confisca doveva essere obbligatoriamente disposta, in forma diretta o per equivalente, sia in relazione al prezzo che al profitto del reato; l) in ogni caso, anche la confisca per equivalente non poteva essere revocata con restituzione dei beni all'avente diritto, quando aveva avuto già esecuzione, come nella specie.

LM

2. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., per violazione degli art. 322-ter c.p., in applicazione dell'art. 1, comma 143, L. 24.12.2007, n. 244, 2 c.p., d. Lgs. 158/2015, e 673 c.p.p.

2.1. Espone che il Tribunale, nell'ordinanza del 18.2.2016, aveva erroneamente ritenuto che la confisca per equivalente fosse una misura di sicurezza patrimoniale con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza comportava l'immediata acquisizione del bene allo Stato, anche nell'ipotesi dell'*abolitio criminis* o dell'illegittimità costituzionale della norma, mentre la confisca in oggetto aveva pacificamente natura sanzionatoria, con la conseguenza che doveva essere travolta dalla revoca della sentenza. Il Tribunale invece aveva ripercorso l'intera vicenda inserendo nuovi elementi per giustificare il diniego della richiesta. In particolare, premesso che la confisca potesse e dovesse essere disposta in forma diretta o per equivalente sia in relazione al prezzo che al profitto del reato, aveva poi ritenuto che nella specie non era possibile procedere al prelievo diretto in mancanza di prova dell'ottenimento del profitto. Pur ritenendo che l'orientamento maggioritario era nel senso che la confisca nei reati tributari aveva natura sanzionatoria, l'aveva poi considerata come una misura di sicurezza. Il Giudice aveva però trascurato che oggetto della confisca era stata anche un'autovettura e che egli non aveva commesso il reato. La motivazione dell'ordinanza era pertanto illogica e contraddittoria perché, dopo aver sostenuto che si trattava di confisca diretta, era ritornato sui suoi passi per affermare che si trattava di confisca per equivalente con carattere sanzionatorio, essendo volta all'apprensione, non tanto dei beni oggetto di profitto da parte del reo, quanto di un valore a questo equivalente. Proprio a conforto della natura di sanzione penale, la confisca poteva riguardare solo i beni appartenenti all'inquisito e non anche quanto spettante ai terzi, e poteva essere disposta solo in presenza di una condizione fondamentale, cioè l'esistenza di un profitto derivante dalla commissione di un reato tributario che non era stato commesso.

2.2. Argomenta che la motivazione secondo cui la confisca era stata "eseguita" e non era possibile disporre la revoca era illogica per due distinte ragioni: a) la confisca non poteva considerarsi tecnicamente eseguita perché era stata disposta non in sentenza ma con separata ordinanza del Giudice dell'esecuzione, provvedimento non impugnato in ragione del non ancora modificato quadro normativo, sicché non poteva ritenersi l'acquiescenza implicita, tanto più che non aveva mai avuto comunicazione dell'effettiva esecuzione del provvedimento ablativo; b) era errato il riferimento al limite dell'esaurimento degli effetti, atteso che, come per la pena detentiva, anche per le sanzioni accessorie non sembrava possibile affermare il venir meno

dell'interesse alla revoca per effetto della successiva *abolitio criminis* dal momento che v'era sempre un interesse alla revoca della confisca.

L'errore in diritto dipendeva dalla sovrapposizione della natura della confisca quale sanzione piuttosto che quale misura di sicurezza.

Chiede pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del 7.4.2017 con conseguente restituzione dei beni confiscati all'avente diritto.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il tema sottoposto all'esame di questa Corte è se sia sostenibile il mantenimento della confisca rispetto a reati per cui è intervenuta l'*abolitio criminis*, nella specie i delitti ex art. 10-ter d. Lgs. 74/2000 sotto la soglia di punibilità individuata con il successivo d. Lgs. 158/2015.

Il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto di revocare la condanna nonché l'onere del pagamento delle spese processuali e di sequestro, ma di confermare la confisca del veicolo e delle somme sui conti correnti, sulla base di molteplici argomenti, nessuno dei quali convincente o decisivo.

Ed invero, che la confisca sia diretta o per equivalente non rileva nel caso di specie, perché ciò che conta non è l'oggetto o la modalità della confisca, bensì la sua obbligatorietà, che ricorre sempre nei reati tributari. Non rileva neanche la natura di misura di sicurezza o sanzione, sebbene la giurisprudenza, nel caso dei reati tributari, ritenga che abbia natura pacificamente sanzionatoria (si veda tra le ultime, Cass., Sez. 3, n. 6047/2016, Zaini, Rv. 268829), perché l'art. 2, comma 2, cod. pen., stabilisce che se v'è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali, l'art. 210, comma 1, cod. pen. dispone che l'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione, mentre l'art. 673 cod. proc. pen. prevede che, in caso di abrogazione della norma incriminatrice, il giudice dichiara che il fatto non è previsto dalla legge come reato ed adotta i provvedimenti conseguenti.

Orbene, non v'è dubbio che tra i provvedimenti conseguenti alla revoca della condanna vi sia anche la revoca di tutte le statuizioni accessorie che presuppongono la detta condanna, come nella specie, la confisca dei beni sequestrati.

Infine, non è stata fatta corretta applicazione del principio di diritto che si evince dalla sentenza sempre di questa Sezione n. 38857/16, Maffei, Rv. 267696, citata nell'ordinanza impugnata e così massimata: "La natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente impone al giudice dell'esecuzione, qualora sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, di revocare ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. la sentenza irrevocabile di condanna anche nella parte relativa alla confisca, salvo

LM

che questa non abbia ancora avuto esecuzione, con restituzione dei beni all'avente diritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto "per equivalente" la confisca di somme di danaro disposta contestualmente alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000)".

Ed invero, la massima, nella parte del "salvo che", ha ad oggetto un *obiter* rispetto al caso che riguardava l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice in cui non v'era stata ancora l'acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato. Il tema dell'esaurimento degli effetti, che potrebbe aver un qualche rilievo rispetto alla revoca della condanna a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità della norma, è invece del tutto irrilevante allorché l'abrogazione dipenda da una norma sopravvenuta: l'esecuzione della confisca non costituisce elemento ostativo, né a livello concettuale, né a livello operativo, potendosi sempre disporre la restituzione dei beni illegittimamente acquisiti, e cioè di quanto concretamente realizzato dall'esecuzione, siccome lo Stato non può trattenere i beni senza titolo che è venuto meno a seguito della norma abrogatrice.

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata. Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p. si dispone la restituzione di quanto confiscato all'avente diritto.

### **P.Q.M.**

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed ordina la restituzione all'avente diritto di quanto confiscato

Così deciso, il 12 gennaio 2018.

Il Consigliere estensore

Ubalda Macri



Il Presidente

Piero Savani

